

PARTE SECONDA

L'ESECUZIONE DELLE SPECIALI MISURE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) Gli impegni di giustizia

Nel periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2004, le Forze di Polizia territoriali hanno effettuato, sotto il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione, **6374** accompagnamenti per impegni di giustizia di collaboratori, rispetto ai 7538 del precedente semestre. In **1032** casi, è stata utilizzata la videoconferenza, che, nei primi sei mesi del 2004, venne impiegata 1332 volte.

Nel medesimo periodo, sono stati effettuati **112** servizi dello stesso tipo in favore di testimoni, tra i quali **7** in videoconferenza (nel semestre precedente, furono 120, con 4 videoconferenze).

Il calo rispetto al precedente semestre è spiegabile con l'incidenza dei mesi di luglio e agosto, in cui l'attività processuale subisce un forte rallentamento, che si riflette sugli impegni dibattimentali.

Dei predetti accompagnamenti, 3525 sono stati portati a termine dall'Arma dei Carabinieri, 1678 dalla Polizia di Stato e 1171 dalla Guardia di Finanza.

Le cifre indicate lasciano intuire lo sforzo imponente profuso in fase organizzativa dal Servizio Centrale di Protezione e applicato dalle Forze di Polizia in un'attività cruciale per il buon andamento dei processi in cui sono impegnati collaboratori e testimoni di giustizia.

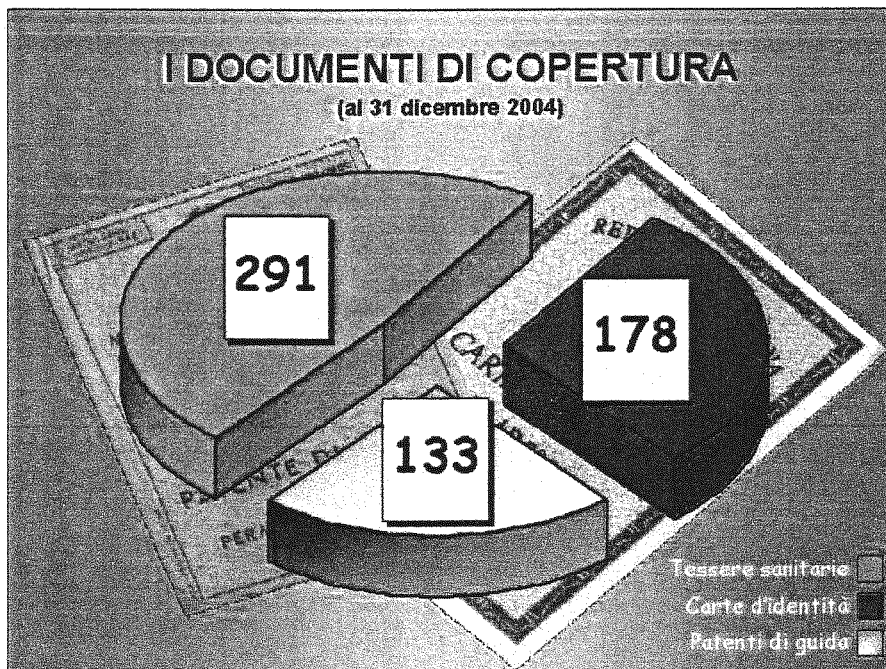
Tale impegno è imponente anche per l'impiego di risorse umane, in quanto ciascun accompagnamento richiede, in media, l'utilizzazione di due operatori, e per le spese di missione e lavoro straordinario del personale, che sono imputate ai capitoli di bilancio ordinari delle Forze di Polizia.

In futuro, è auspicabile, sotto il profilo della sicurezza, un crescente e costante impiego delle videoconferenze. Esse infatti possono essere effettuate in siti lontani dalla sede logistica del dibattito, che si svolge quasi sempre nella Regione d'origine della persona protetta.

In tal modo, si ridurrebbe la misura degli spostamenti sul territorio e si eviterebbe il rientro di queste ultime e del personale di scorta nelle località di origine, dove è più forte la pressione delle organizzazioni criminali.

2) La mimetizzazione anagrafica

Nel secondo semestre del 2004, il Servizio Centrale di Protezione ha rilasciato alle persone sottoposte a programma speciale **602** documenti con identità di copertura secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 10, della legge 15/3/1991, n. 82, suddivisi secondo le tipologie del grafico che segue.



I documenti di copertura, che vengono utilizzati, con alcune limitazioni, dagli interessati per tutta la durata del programma, previa consegna al Servizio Centrale di Protezione di quelli con le generalità reali, hanno la funzione essenziale di mantenere riservate le vere identità

dei titolari, permettendo a questi ultimi e ai loro familiari di condurre una normale vita di relazione.

Nel medesimo periodo, sono state rinnovate, a cura del citato Servizio, **255** carte di identità con nominativi reali giunte alla naturale scadenza.

E' anche proseguita, con la definizione di **249** posizioni, l'attività di trasferimento della residenza anagrafica di persone sotto protezione dalle località di origine ad altre, selezionate dal Servizio e diverse da quelle di reale dimora.

In **15** casi, si è provveduto al trasferimento di posizioni pensionistiche, in modo da consentire ai titolari dei benefici di riscuotere i relativi emolumenti in località protetta.

Per quanto riguarda il cambiamento delle generalità, nel semestre in esame la Commissione Centrale ha adottato tale misura in favore di un testimone di giustizia e 2 suoi congiunti e in quelli di 2 collaboratori e 6 loro familiari.

Nel medesimo periodo, sono stati conclusi i procedimenti, già deliberati prima dell'inizio del semestre, nei confronti di altri 2 testimoni e 5 familiari, nonché di 2 collaboratori e 30 familiari.

La normativa vigente stabilisce la natura peculiare del cambiamento delle generalità, che viene adottato su apposita autorizzazione della Commissione e al termine di una complessa istruttoria, comprendente una ricognizione sul percorso collaborativo e sulle possibilità di reinserimento sociale dell'interessato, nonché, per i soli collaboratori, elementi sulla posizione giuridica, con riguardo allo stato dei processi in cui sono imputati e alle possibilità che siano destinatari di provvedimenti di cumulo di pene.

Il cambiamento delle generalità è stato utilizzato con prudente equilibrio ed applicato a collaboratori e testimoni la cui attività dichiarativa era prossima ad esaurirsi per il termine dei processi che li

vedevano impegnati e che avevano dato sufficienti garanzie di una positiva integrazione nella società.

Un problema riguardante i soli collaboratori è quello della loro eventuale condanna a pene accessorie, quale l'interdizione dai pubblici uffici. In questi casi, il cambiamento definitivo dell'identità, che comporta il venir meno della collegabilità tra generalità originarie e nuove, poteva rendere difficile il controllo di esecuzione di tali pene.

Per ovviare al problema, sono in fase avanzata intese fra il Servizio Centrale di Protezione e altri Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per un sistema di controlli idoneo ad evitare che i nuovi nominativi vengano usati dai collaboratori per eludere obblighi di legge.

c) I benefici penitenziari

Alla data del 31 dicembre 2004, su un totale di 968 collaboratori di giustizia, 320 erano in stato di libertà, 175 si trovavano ristretti in strutture carcerarie e 473 erano sottoposti a misure alternative alla detenzione.



Come è noto, l'art. 16 nonies della legge 15/3/1991, n. 82, introdotto dalla legge 13/2/2001, n. 45, ha stabilito criteri più restrittivi per

l'ammissione alla detenzione domiciliare dei collaboratori di giustizia, prevedendo un periodo minimo di carcerazione pari ad un quarto della pena o dieci anni, in caso di ergastolo.

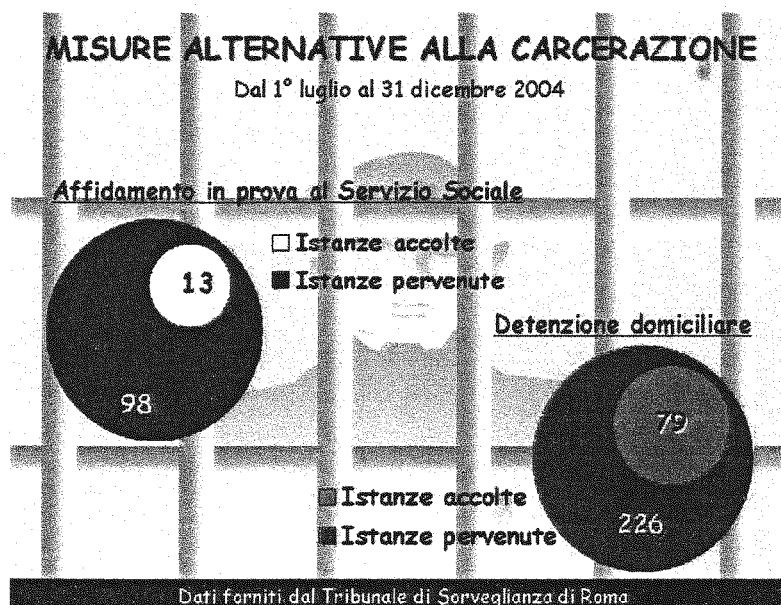
Detti criteri sono applicabili, per il principio di irretroattività della legge penale, solo nei confronti dei collaboratori ammessi al programma speciale di protezione dopo l'entrata in vigore della citata modifica normativa.

Per gli altri, continua ad applicarsi la preesistente disciplina, che non indicava per l'accesso ai benefici penitenziari nessun limite di pena già scontato.

I collaboratori in stato di libertà hanno espiato le pene cui erano stati condannati oppure non hanno ancora subito condanne definitive. In ogni caso, il loro status dipende dalla posizione processuale e non dall'essere stati ammessi al programma di protezione.

Per tornare ai dati sulle misure alternative alla detenzione, la decisione su queste ultime è affidata al Tribunale di Sorveglianza di Roma, in quanto i collaboratori di giustizia eleggono domicilio presso la Commissione Centrale.

Il rapporto tra istanze pervenute al predetto Tribunale e le relative decisioni è indicato nella rappresentazione grafica a lato.



CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) *Il sostegno economico*

Nel secondo semestre del 2004, la spesa complessiva per l'attuazione delle speciali misure di protezione ha raggiunto la cifra di € 31.204.167, con un decremento, rispetto ai primi sei mesi dell'anno, di € 2.732.255.

A partire dal secondo semestre del 2001, in cui, per la prima volta, si registrò un calo del 30%, le predette spese hanno registrato un andamento sufficientemente costante, senza più tornare ai livelli anteriori alla data indicata.

La distribuzione delle spese, rappresentata nel grafico che segue, consente di rilevare che le voci più consistenti sono costituite dai canoni di locazione e dagli assegni mensili di mantenimento, seguite dalle spese varie, fra le quali assumono valore preponderante le capitalizzazioni.

